



COMUNE DI ROVITO

Provincia di Cosenza
UFFICIO DEL SINDACO

Via G. Leopardi, 1 – CAP 87050 – Tel. 0984.433003 – Fax 0984.433528
www.comune.rovito.cs.it e-mail: utc@comune.rovito.cs.it
(C/C P. 12608899) (P.I. 00348230780)

Prot. N°1838

Data 13 marzo 2024

ORDINANZA N° 03 del 13 MARZO 2024.

OGGETTO: Provvedimenti contro il pericolo di cadute di rami ed alberi lungo le strade del territorio comunale di ROVITO.

IL SINDACO

Rilevato che con l'arrivo della stagione invernale si ripresentano le potenziali condizioni favorevoli al crollo rovinoso di alberi e rami prospicienti le strade che attraversano il territorio comunale di Rovito;

CONSIDERATO che la caduta rovinosa di rami ed alberi sulla sede stradale rappresenta una situazione di grave pericolo per la circolazione e l'incolumità di pedoni ed automobilisti;

CONSIDERATO inoltre che situazione di pericolo può essere rimossa mediante abbattimento delle piante poste in posizione di potenziale pericolo e che non vi sono alternative all'abbattimento delle suddette piante;

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 03/2022 e s.m.i.;

VISTO il DLgs 285/1992(codice della strada e gli artt.26-27 del DPR495/1992 (regolamento di esecuzione) che stabilisce norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa dell'incolumità dei propri cittadini;

Visto l'art. 50 e 54 del D. 19s. 267 del 18.08.2000 e successivi;

ORDINA

- A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio proprietari di alberi e piante prospicienti le strade pubbliche;

- Ai proprietari di strade di interesse sovra comunale (ANAS e Provincia di Cosenza) che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale prospicienti strade pubbliche;

di provvedere all'abbattimento, a proprie spese, delle piante prospicienti tutte le strade pubbliche presenti sul territorio de comune di ROVITO, al fine di eliminare un grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e della pubblica incolumità.

AVVISA

1.che le spese degli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;

2. le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; l'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/OO) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/OO); (giusto c. 1 Art.16 l. 689/ 1981);

3. la responsabilità dell'inadempienza alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

DEMANDA

all'ufficio di Vigilanza locale ed alle forze dell'ordine, di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la relativa sanzione pecuniaria.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata:

1.all'albo pretorio per 90 giorni consecutivi;

➤ e che sia immediatamente notificata per quanto di competenza a:

- Ufficio Tecnico Comunale - Sede;
- Comando Vigili Urbani - Sede;
- Comando Stazione Carabinieri di Celico (CS) - Pec: tcs23390@pec.carabinieri.it;
- Provincia di Cosenza – Ufficio Tecnico Settore Viabilità Viale Crati 87100 Cosenza - Pec: viabilita@pec.provincia.cs.it;
- Comando Provinciale CARABINIERI Cosenza - Pec: fcs29053@pec.carabinieri.it
- Comando Provinciale CARABINIERI FORESTALE "CALABRIA" ;
Stazione di San Pietro in Guarano (CS) – Pec: fcs042766@pec.carabinieri.it;
- POLIZIA STRADALE – Cosenza Pec: sezpolsrada.cs@pecps.poliziadistato.it;
- Prefettura – Utg COSENZA Pec: protocollo.prefcs@pec.interno.it;
- Anas S.p.A. Pec: anas.calabria@postacert.stradeanas.it;
- Regione Calabria UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo.

➤ La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:

- a) Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;
- b) Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.

AVVERTE

Che contro questo provvedimento a norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Dalla Residenza municipale, li13-03-2024

IL SINDACO
Giuseppe De Santis